

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2167

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, MARIANI, RIGHETTI, ALBA, AMATUCCI, AMODIO, ARMANI, ARMAROLI, BALDI, BARBACCIA, BARBERIS, BERLINGUER MARIO, BERRETTA, BIASUTTI, BIMA, BISANTIS, BOLOGNA, BONEA, BONTADE MARGHERITA, BORGHI, BORRA, BOTTA, BOVA, BRUSASCA, BUFFONE, BUZZETTI, CALVETTI, CANESTRARI, CANNIZZO, CAPPELLO, CASCATERA, CARIOTA FERRARA, CARRA, CAVALLARO FRANCESCO, CAVALLARO NICOLA, CENGARLE, CERUTI, CETRULLO, COLASANTO, COLLEONI, CROCCO, DALL'ARMELLINA, D'AMATO, DE LEONARDIS, DEMARCHI, DE MARIA, DE MARZI, DE MEO, DE PASCALIS, DE ZAN, DI GIANNANTONIO, DI LEO, DI NARDO, DI PIAZZA, DI PRIMIO, DI VAGNO, EVANGELISTI, FABBRI, FODERARO, FOLCHI, FORNALE, FRACASSI, FRANZO, FUSARO, GIGLIA, GITTI, GREGGI, IMPERIALE, IOZZELLI, ISGRÒ, LAFORGIA, LA PENNA, LATTANZIO, LAURICELLA, LENOCI, MACCHIAVELLI, MAROTTA MICHELE, MAROTTA VINCENZO, MARTUSCELLI, MATTARELLI, MENGOZZI, MERENDA, NANNINI, NAPOLI, NEGRI, NICOLAZZI, PATRINI, PUCCI EMILIO, PUCCI ERNESTO, QUARANTA, RADI, RUFFINI, RUSSO VINCENZO MARIO, RUSSO SPENA, SAMMARTINO, SEMERARO, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, SORGI, SPADOLA, URSO, VALIANTE, VILLA, ZAPPA

*Presentata l'11 marzo 1965*

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli atleti ed i tecnici tesserati delle Federazioni sportive

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge concerne la istituzione della *Cassa di previdenza e assistenza per gli atleti ed i tecnici tesserati delle Federazioni sportive*, ed ha ben delineate finalità che trascendono anche la sola e pur pressante esigenza sociale, per coordinarsi in un più vasto quadro ordinativo che è ormai indispensabile ed indilazionabile predisporre dal punto di vista legislativo in materia di organizzazione e funzionamento dello sport nazionale.

Affinché siano, con altrettanta evidenza, individuabili gli scopi che la iniziativa si prefigge, si consideri innanzitutto che, fonte della proposta di legge medesima è costituita da una lunga attività preparatoria di indagine, e che

la sua presentazione in Parlamento è avvenuta in concomitanza di quella di altre due proposte di legge, frutto della stessa impostazione riordinativa, e concernenti, rispettivamente, nuove norme sulla struttura e sul funzionamento delle società sportive e l'istituzione dell'Ordine « al merito dello sport ».

Comune la fonte, ne è pertanto evidente un collegamento finalistico che è opportuno sottolineare ed altrettanto necessario chiarire, onde siano manifesti i fini, e ben definiti i limiti, che ciascuna iniziativa si impone.

Che la validità delle strutture degli Enti sportivi a carattere nazionale sia accertata, è indubbio; ed è ormai analogamente fuori discussione che l'autonomia organizzativa debba

essere sempre più salvaguardata e garantita in considerazione della maturità cui sono pervenute le singole strutture medesime, donde i complessivi probanti e soddisfacenti risultati che lo sport nazionale ha sempre raggiunto e che sono ancor più apprezzabili se si raffrontano, in rapporto all'intervento finanziario di altri Stati, a quelli cui siano correlativamente pervenuti gli atleti dei rispettivi Paesi.

Purtuttavia, è facile avvertire una certa ed innegabile difficoltà nel funzionamento ordinato delle strutture stesse, che non è legata ad una carenza di potenzialità strumentale, quanto alla inesistenza di mezzi più solidi di applicazione, quali possono derivare solo da leggi per lo sport, adeguate ai tempi e corrispondenti alle necessità moderne.

E con ciò, si vogliono indicare, non unicamente leggi economiche di finanziamento (non è solo, e soltanto, questo l'intervento che si deve chiedere allo Stato, se si hanno veramente a cuore le sorti dello sport nazionale!); ma anche e soprattutto in generale leggi comunque costruttive, destinate a sostenere, agevolare, meglio strutturare, ogni settore, anche dal punto di vista sociale ed educativo e da quello funzionale ed organizzativo.

Ciò premesso, si possono senz'altro enucleare i concetti fondamentali che hanno ispirato la presentazione della presente proposta di legge.

Il collegamento con l'altra — relativa alla nuova impostazione che si propone per le società sportive — è già evidente; e può individuarsi con chiarezza proprio ed appunto in questo intento di offrire agli Enti sportivi nazionali mezzi più agevoli e più attuali che consentano una efficacia di applicazione tale da costituire il più valido aiuto a dirimere ed annullare gli immanenti problemi di struttura.

Se la terza proposta di legge presentata (istituzione dell'Ordine « al merito sportivo ») ha precise finalità di propaganda nella valorizzazione degli ideali sportivi — il che può rappresentare un incentivo da non sottovalutarsi per una più ampia affluenza dei giovani alle varie discipline — con la seconda proposta, ove si tratta di società sportive, in effetti, si tende — comprendendo nella regolamentazione anche gli impresari sportivi — a disciplinare il datore di lavoro, garanzia somma questa, al giorno d'oggi, per il lavoratore.

E, qui, non vi è autonomia che tenga — essa non è in dubbio, si è detto — in quanto tutti si deve essere d'accordo su di una tale

esigenza che, una volta risolta, porrà (dovrà porre) fine a tante e fin troppo diffuse incredibili disamministrazioni, attuate con i ben noti risultati che tutti conoscono, e che hanno avuto (e sempre più avranno, se non si interverrà) conseguenze di estremo ed irreparabile danno nei confronti dello sport.

Disciplinato ed allineato il datore di lavoro, molto si sarà fatto; ma ciò non è sufficiente. Rimangono altri diritti, ormai unanimemente riconosciuti, da salvaguardare per il lavoratore, primo tra tutti quello della sicurezza sociale.

A questo punto si innesta di obbligo la considerazione se lo sportivo (professionista, si intende) sia o no un lavoratore; ma è questione che ormai può ritenersi superata e che, comunque, non è qui il caso di sceverare.

Infatti, deve ritenersi assurdo oggi il disertare sui limiti di un dilettantismo mascherato e che pertanto non può più certamente ancora affermarsi pur se si ammantava di veli, che invece la realtà di ingaggi e contratti sostanziosi, irrimediabilmente annulla.

È, infatti, incontrovertibile — e non si abbia tema di riconoscerlo — che quando un atleta, tesserato ad una Federazione sportiva nazionale (quindi, con questo, avente il riconoscimento della sua qualifica, nel caso indicato, professionale), sia legato, in base ad accordi in qualsiasi maniera formulati, con una società od associazione sportiva (e tanto vi sarebbe da dire sulla validità ed ammissibilità della perpetuità del cartellino) e presti per questa una attività sportiva, in qualsiasi maniera retribuita, che si svolga come forma di spettacolo avanti a pubblico comunque pagante, si realizza il carattere precipuo del datore di lavoro da una parte per la società od associazione sportiva, e di lavoratore dall'altra per l'atleta.

È dunque acclarata nella specie la professionalità delle prestazioni; per la quale, dunque, nonostante vi sia un datore di lavoro, oggi — diciamo, ancora al giorno d'oggi — non vengono pagati contributi, né assistenziali né previdenziali.

Come è ben noto, infatti, l'atleta professionista non ha né previdenza, né assistenza, non gode cioè di diritti (è già tardi per parlare di conquiste), quali sono, ormai da anni e anni, proprietà e beni indiscussi di tante altre categorie.

In più si consideri che l'attività professionale prestata è in questo caso (ogni sport è comunque rischioso o, per lo meno, impegna il fisico con possibilità continua di incerti sempre sensibili) ben più pericolosa di altre

che già hanno visto risolte, da tempo immemore, le proprie istanze di sicurezza sociale.

Fino ad oggi in materia ha funzionato solo un parziale rimedio assicurativo, posto in essere tramite la *Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi* (Sportass) (decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1952, n. 1451), che, nei limiti della sua competenza, ha operato con sufficiente capacità, del tutto però contenuta nei margini delle ristrette finalità istituzionali, ancor più attenuate poi dalla modesta origine della Cassa stessa, che all'inizio altro non era che una vieppiù parziale organizzazione funzionante all'interno del C.O.N.I. medesimo (decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 2047).

Non è certo però il rimedio assicurativo a porre soluzioni accettabili a tali istanze; e, se ciò per tanti settori è verità acclarata e realtà indiscussa, non si vede perché non debba esserlo nel settore sportivo.

Le istanze sono dunque fin troppo evidenti ed accertate; e si tratta quindi di ovviarvi, riconoscendo innanzitutto la necessità — il dovere, si deve dire — di assicurare all'atleta dilettante l'assistenza e l'estensione della stessa assistenza anche ai familiari in caso di passaggio al professionismo.

E fin qui si è ancora alla sola prestazione di assistenza, che non può essere certo sostituita validamente (chi può ancor oggi pensare questo?) da forme assicurative.

La carenza di tali prestazioni quale danno ha procurato agli atleti, in specie a quelli professionisti? Sarebbe ben facile presentare una casistica, agevole e sin troppo semplice. E, qui, non sono solo cifre o dati; sono nomi, nomi anche di atleti conosciuti, stimati, apprezzati dalle folle, che con il loro sacrificio fisico, a volte duro ed eccessivo, a seconda dei vari sport più o meno caratterizzati da un dispendio di energie, hanno comunque e sempre costituito spettacolo, prodotto incassi di cui altri (bene o male, e a che fini, non importa) hanno goduto; e, poi, per una ragione o per l'altra, per cedimento fisico o per sfortuna, sono caduti nella impossibilità di proseguire il loro lavoro (perché questo è sempre tale, quando comunque sia retribuito), se non anche hanno persino perduto la loro esistenza, stroncata in una piena ed ancor valida giovinezza.

Dopo di questo, sono rimasti legati ad una misera somma frutto di un modesto impegno assicurativo: l'incasso di una partita amichevole (dal risultato economico sempre incertissimo), la colletta con le solite sottoscrizioni nominative pubblicate (nelle quali non è mai

ben chiaro dove finisca la beneficenza e dove inizi la pubblicità esibizionistica), il mendicare una piccola occupazione (quando le forze non vi sono più e la preparazione a qualsiasi impiego o non esiste o si è troppo avanti con l'età per prevenire ad acquisirla).

Non retorica, né letteratura: solo realtà, realtà precisa e — tali, e tanti, essendo i casi riportati dalle cronache — per di più a tutti nota e conosciuta.

In materia di assistenza, quindi, più che legittima la aspettativa. E vi si perviene tardi, ultimi tra tante categorie; ma non è mai troppo tardi per riequilibrare situazioni carenti, in specie quando concernono diritti sociali incontrovertibili, come questi qui riaffermati.

La visuale, però, non è ristretta unicamente a tale esigenza, ma si amplifica nel più suggestivo degli orizzonti: la prestazione previdenziale.

All'atleta che passi al professionismo sia dunque data la possibilità di pervenire alla pensione; il che diviene di conseguenza legittimo, ove appunto sia stata riconosciuta la professionalità della sua attività.

Concetto nuovo senz'altro, ma non certamente rivoluzionario, quando è stata data la possibilità di pensione alle casalinghe, e la stessa è riconosciuta a tante altre categorie con gradi di professionalità che possono essere senz'altro ritenuti minori o comunque inferiori a quella dell'atleta che, con la sua sola prestazione, procura un pubblico pagante per milioni e milioni di incasso.

Vi è, però, anche un'altra prospettiva che rende ancor più valida ed urgente l'attuazione della proposta. Così come si avrà un atleta più curato con la introduzione della assistenza (solo l'atleta del grande club ha sempre il medico a disposizione, ma che sorveglianza e che cure ha il modesto atleta della piccola società o perfino il non accasato in sport minori?), con la prospettiva della previdenza si avrà un atleta più serio (perché più tranquillo) e soprattutto più contenuto nelle richieste economiche (perché, comunque, nel suo futuro, non vedrà solo e soltanto una incognita negativa).

Con questo, si è detto tutto. In ciò — per chi sia cosciente e sappia credere nelle possibilità delle riforme che abbiano buone radici e seme fecondo e verace — è tutta una nuova linfa vitale che può fertilizzare un ambiente, placarne la esasperante corsa al solo linguaggio economico, sanare socialmente una intera categoria, renderla più conscia dei propri diritti e quindi dei propri doveri, recare a numerosissime famiglie una sicurezza più certa nell'avvenire, cancellando alee oscure che giu-

stamente si paventano e che si dissolverebbero alla luce della raggiunta sicurezza sociale.

È altrettanto evidente che si potrà pervenire ad un risultato concretissimo: quello di calmierare in certo senso la domanda e l'offerta del mercato.

Allo scettico che non ritenga che, per il solo fatto di avere introdotte l'assistenza e la previdenza per l'atleta, possano in seguito diminuire certi valori di contrattazione per il pezzo pregiato, si risponde che comunque tanti esasperanti ed esasperati contrasti per ingaggi e reingaggi saranno senza dubbio in conseguenza attenuati.

Infatti — ed è bene che si dica — non si deve, né si può, condannare oggi l'atleta professionista che insista per ottenere il massimo e più del massimo, quando egli corre, nella pratica della sua attività, rischi che possono anche essere mortali ed ha il più delle volte la responsabilità di una famiglia, senza alcuna assistenza per la moglie ed i figli; né per malattie né per infortuni, e sa che la sua carriera ha un limite fisico di ultimazione, senza però sapere quale (e questo è ancor più preoccupante), dato che un incidente, un calo di forma o di rendimento, un motivo tecnico qualsiasi, possono d'un tratto, ancora prima che le forze fisiche lo abbandonino, porre un termine immediato, improvviso, drammatico, alla sua carriera, onde egli potrà restare con la famiglia da mantenere, senza lavoro e senza capacità o competenza di trovarne un altro o, non avendo avuto prima il tempo per dare a se stesso una qualsiasi altra formazione professionale, adeguata a farsi poi accogliere in una nuova e diversa prestazione lavorativa.

Anche qui, dunque, non retorica, né letteratura, ma realtà, sola e pura realtà. E i casi da ricordarsi sarebbero infiniti e così eclatanti nella loro triste evidenza, da rendere superflua ogni e qualsiasi altra argomentazione.

Qualcuno potrà forse rimanere perplesso dinanzi al fatto di come controbilanciare la brevità di una carriera alla possibilità di pensione.

A parte il fatto che vi sono casi già operanti di pensioni anticipate per attività che hanno limiti di età più ridotti, tale perplessità cade quando si accenni al mezzo delle contribuzioni volontarie, che è poi anche un incentivo notevolissimo al risparmio e quindi alla serietà di vita e di intenti che è mèta meritoria alla quale è opera sociale condurre proprio una categoria che, per guadagni troppo improvvisi e altrettanto troppo facili, può essere invece portata a dannosi dilapidamenti

e a mutamenti egualmente troppo rapidi di tenore di vita, che, non potendo poi essere mantenuti, causano sempre disgrazie e decadimenti fisici e morali.

L'importante, qui — la nuova conquista sociale cui si tende — è che, all'atleta, sia data comunque la possibilità di pervenire ad una pensione, onde che, per modesta che sia, essa rappresenti sempre un qualcosa che non chiuda il suo avvenire nella incertezza più assoluta, ma che possa offrirgli dignitose soluzioni di vita o comunque un ausilio che, come apprezzato da tante categorie, lo sarà — e molto — anche dagli atleti che hanno esercitato nel professionismo la loro pratica sportiva.

Le finalità sociali, sono dunque ormai ben acclerate; e altrettanti evidenti sono — si ritiene, data la validità degli argomenti fin qui posti — le prospettive moralizzanti per l'intero settore sportivo, che potranno derivare dalla introduzione generale ed obbligatoria di forme di assistenza per gli atleti dilettanti (che non godano, si intende, di altre prestazioni consimili da parte di diverso ente assistenziale) e di forme di previdenza per gli atleti professionisti, estensibili ai familiari e ai superstiti.

E il soggetto della prestazione — l'atleta — è di facile individuazione, perché infatti è l'avvenuto suo tesseramento presso una Federazione sportiva nazionale a conferirgli la più precisa qualificazione. E tale qualificazione corrisponde (altro non è) perfettamente a quella professionale rilasciata al lavoratore dello spettacolo.

Se soggetto è l'atleta, è comprensibile ed innegabile che lo sia anche il tecnico, cioè il direttore tecnico, l'allenatore, il massaggiatore, chiunque dunque svolga mansioni tecniche a *latere* della attività agonistica sportiva, purché a carattere professionale e, quindi, con retribuzione in qualsiasi forma concessa.

L'analogia è evidente; e sarebbe stato ingiusto socialmente garantire all'atleta tale diritto e dimenticare il tecnico che vive la sua stessa vita, che lo aiuta a formarsi e a progredire, e che lo segue poi nella parabola discendente, prodigo di consigli e di insegnamenti che, molto spesso — se il tecnico è valido — sono anche extrasportivi, intesi alla formazione del carattere dell'atleta stesso e aventi parte determinante in quelle possibilità di immissione nella vita comune che devono aprirsi all'atleta medesimo al termine della sua carriera.

\* \* \*

Acclarata la fondatezza delle finalità che si perseguono, rimangono da definire le prospet-

live di attuazione, in specie relative al necessario finanziamento ed alle possibilità di pratico funzionamento.

Può innanzitutto sembrare singolare che, mentre in sede di programmazione si tende ad affermare concetti di unificazione assistenziale e previdenziale, si proponga l'istituzione di una nuova Cassa.

Indubbiamente prima si perverrà a tale unificazione e prima risultati benefici e positivi dal punto di vista sociale, saranno conquistati. Ciò è evidente; purtroppo, nel frattempo, si richiede che sia utile che la categoria si allinei; pervenga, cioè, alla conquista di tali forme assistenziali e previdenziali che la pongano, ad esempio (questa è appunto la meta cui si tende), allo stesso livello di quella dei lavoratori dello spettacolo, onde in sede di programmazione non vi possano essere lacune, né dimenticanze.

E tale meta non deve essere, poi, tanto lontana, se si rifletta sulla differenza potenziale degli incassi tra lo spettacolo e lo sport, ove il primo con un numero ben più ampio di lavoratori è caratterizzato in rapporto singolo e settoriale da un minore introito ed ha egualmente saputo darsi un ente di previdenza ed assistenza (l'E.N.P.A.L.S.), che — pienamente funzionante — è finanziariamente tra i più provveduti del settore.

Quale sarà il sostegno economico della Cassa? Evidentemente tornino allo sport i proventi dello sport e, cioè, quelli del Totocalcio.

Approvata — come ci si augura al più presto dopo l'annuncio di scioglimento della riserva da parte del Ministro del tesoro, onorevole Emilio Colombo, che tanti consensi ha suscitato — la più equa ripartizione dei proventi stessi tra Stato e C.O.N.I. al 50 per cento degli utili netti, sulla parte assegnata allo Stato dovrebbe gravare una ulteriore decurtazione a favore della Cassa, che dovrebbe poi giovare anche dell'assorbimento della *Sportass*, essendo della stessa sostanzialmente sostitutiva.

Rimanendo da definire, in sede di discussione, più precisi criteri in tema di individuazione della entità di finanziamento, (può in caso di ulteriore carenza prevedersi quale fonte, anche l'assorbimento di parte delle imposte sui pubblici spettacoli, che comprendono — come è noto — anche quello sportivo), essendo gli stessi criteri legati ad indagini quantitative ed a conseguenti indispensabili studi attuariali, ciò che qui deve affermarsi è la validità della fonte del finanziamento medesimo, e come lo Stato non possa non

riconoscere la piena equità della richiesta, nel destinare parte dei proventi del Totocalcio già di sua spettanza, e che a fini diversi erano utilizzati, ad altra finalità, ancor più nobile, quale la Cassa proposta; destinazione che avrà come risultato, a parte l'istanza sociale soddisfatta e accolta, quella di rinvigorire, rinsaldare, fortificare, tranquillizzare, quella stessa categoria dalla cui attività il Totocalcio prende vita, si giustifica e prospera, costituendo un valido introito senz'altro gradito dallo Stato.

Inoltre, altra fonte di finanziamento dovrà derivare — e questo è principio equo, ormai affermato ed incontrovertibile — anche dal datore di lavoro. Se di forme spettacolari si tratta (e questo è indubbio), non si vede, infatti, perché debba essere soggetto all'onere di tali contribuzioni, ad esempio, l'imprenditore lirico che ha incassi minori e ben più faticati, che non quello sportivo, che presenta al pubblico manifestazioni che si caratterizzano di un indice di gradimento ben più vasto e convinto.

Si tratterà, poi, di accordarsi sulla misura del *quantum*, ma l'obbligo è evidentissimo, e il sottrarsi — come sino ad oggi si è fatto in mancanza di norma cogente — non corrisponde ad istanze sociali, ed è stata fin qui posizione di privilegio in confronto di datori di lavoro che prestano medesime attività organizzative in settori diversi, e pur con le stesse identiche finalità di spettacolo per svago e divertimento.

La Cassa, poi, pur con le difficoltà che inevitabilmente comporterà al suo avvio, tuttavia, per le proprie prospettive organizzative, può far affidamento su due elementi di notevole validità, non certo possedute da Casse di altre categorie, all'inizio delle loro attività.

Ci si riferisce alla esistenza di una Federazione italiana dei medici sportivi e a quella del citato e funzionante E.N.P.A.L.S., per gli affini lavoratori dello spettacolo.

La Cassa nasce, dunque, già con un suo ruolo di medici: i medici sportivi, già sperimentati, collegati, pratici proprio di tutte le malattie derivanti dallo sport; un ideale sostegno professionale di validità probante e di consistenza preminente all'inizio di attività di una Cassa che avrà un funzionamento decentrato in tutte le province del Paese, e che sarà chiamata, soprattutto per le prestazioni assistenziali, a fornire interventi determinati che impongono la competenza di veri specialisti.

E, nel caso, gli specialisti già esistono; e sono appunto i medici sportivi, i quali, già

organizzati in una Federazione, offrono, oltre a garanzie indiscusse di competenza, anche una dislocazione capillare che sarà preziosa alla funzionalità della Cassa.

L'affinità, poi, del lavoratore dello spettacolo con il lavoratore dello sport (ricordi la prima norma costituzionale che nobilita il lavoro, chi — legato ad una concezione idealistica sorpassata della attività sportiva — male accolga una tale dizione) offre una seconda possibilità veramente positiva; quella per la Cassa di appoggiarsi all'esistente e pienamente operante E.N.P.A.L.S., che ha già una sua rete ambulatoriale in tutta Italia, attraverso la quale la Cassa, con i suoi medici, potrebbe assolvere pienamente alle funzionalità previste, diminuendo anche le incidenze di bilancio dei due enti con una utilizzazione per quote.

Anche in materia di finanziamento e di funzionamento, quindi, la Cassa nasce con prospettive favorevoli di concreta e pratica attuabilità.

Definiti — si ritiene con ampiezza di dati e chiarimenti — impostazione teleologica e concetti generali di applicazione della presente proposta di legge, rimane da enucleare i singoli articoli, e da illustrare, tramite la specificazione del contenuto degli stessi, la struttura della Cassa e le forme del conseguente suo pratico funzionamento in corrispondenza alle finalità prefisse.

\* \* \*

I soggetti della tutela previdenziale ed assistenziale che, ai sensi dell'articolo 2, viene erogata dalla Cassa, sono individuati dall'articolo 3 negli atleti e nei tecnici di qualsiasi nazionalità tesserati dalle Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.

La particolare natura e le modalità di articolazione dei rapporti aventi ad oggetto l'esercizio della attività sportiva e le conseguenti relazioni tra gli atleti e le società ed i sodalizi di appartenenza, hanno tuttavia determinato l'esigenza di operare, ai fini della erogazione delle prestazioni e del contenuto e dei limiti delle stesse, una fondamentale distinzione tra gli iscritti che esercitano l'attività sportiva con caratteristiche analoghe a quelle di svolgimento di una qualsiasi altra attività professionale, e quindi come strumento normale ed esclusivo di guadagno, e gli iscritti che esercitano la pratica sportiva senza intenti speculativi in quanto traggono i loro mezzi di sostentamento da altra professione, arte o mestiere.

Gli iscritti appartenenti alla prima categoria, per i quali la tutela previdenziale ed

assistenziale deve avere necessariamente un contenuto più vasto e completo, sono individuati dal 1° comma dell'articolo 17, il quale stabilisce che, ai fini della legge proposta, la piena erogazione delle prestazioni spetti di diritto all'iscritto che svolga l'attività sportiva con carattere di professionalità percependo regolari remunerazioni per la partecipazione alle competizioni sportive. Il concetto di remunerazione posto a base della definizione indicata trova la propria *ratio* nella sostanziale identificazione dello *status* di atleta professionista con quello di qualsiasi altro lavoratore, dipendente od autonomo, con le conseguenti implicazioni circa il diritto fondamentale alla previdenza ed alla assistenza che anche per gli sportivi professionisti deriva direttamente dal fondamentale precetto dell'articolo 38, 2° comma, della Costituzione.

Come in precedenza indicato, l'articolo 2 stabilisce le forme di prestazioni erogate dalla Cassa che consistono nel trattamento di pensione per i casi di vecchiaia ed invalidità e nella assistenza di malattia.

Per quanto concerne il trattamento di pensione, gli articoli 16, 17, 18 e 19 ne stabiliscono i criteri generali ed i limiti di erogazione, rinviando tuttavia per la determinazione delle condizioni relative al riconoscimento del relativo diritto, quali l'età, i periodi di contribuzione e le modalità di liquidazione, ad un apposito Regolamento di attuazione che dovrà essere elaborato dal Consiglio di amministrazione della Cassa entro un anno dalla entrata in vigore della legge. Tale Regolamento di attuazione, che disciplinerà anche le prestazioni di malattia, sarà emanato in base a quanto previsto dall'articolo 26 della legge, con un apposito decreto presidenziale su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La previsione di un periodo di tempo tra la costituzione della Cassa ed il momento in cui essa inizierà ad erogare le prestazioni si è resa necessaria non solo per predisporre tempestivamente l'organizzazione tecnico-amministrativa della Cassa stessa, ma anche, in particolare, per consentire agli organi di gestione nei quali sono rappresentate tutte le categorie interessate del settore dello sport, la migliore elaborazione delle norme regolamentari, onde fissare il contenuto specifico delle prestazioni in relazione alle obiettive e particolari esigenze degli iscritti.

D'altra parte, le difficoltà tecniche connesse con la elaborazione delle suddette norme, in special modo di quelle concernenti il trattamento pensionistico, potranno essere su-

perale solamente attribuendo, come è previsto dal comma secondo dell'articolo 26, i necessari poteri di iniziativa e coordinamento della complessa materia al Consiglio di amministrazione della Cassa che, a tal fine, dovrà essere immediatamente costituito successivamente all'approvazione della legge proposta.

Circa i criteri generali ai quali il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi per la disciplina del trattamento pensionistico, deve sottolinearsi come la pensione di vecchiaia o di invalidità verrà riconosciuta, con possibilità di reversibilità a favore del coniuge superstite e dei figli minori, solamente agli iscritti per i quali ricorrono i requisiti della professionalità in precedenza indicati. Agli altri iscritti, la Cassa erogherà comunque uno speciale assegno di invalidità in caso di infortuni od incidenti connessi direttamente con l'esercizio dell'attività sportiva e dai quali derivi per l'iscritto medesimo la riduzione permanente a meno della metà delle capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie specifiche attitudini professionali. Per tale assegno non è prevista la reversibilità a favore del coniuge superstite e dei figli.

L'articolo 19 prevede, inoltre, la possibilità per gli iscritti di proseguire in regime volontario il versamento dei contributi per raggiungere i requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto alla pensione, qualora cessino dall'attività sportiva prima di aver maturato il diritto medesimo.

Per quanto concerne l'assistenza di malattia, l'articolo 20 ne specifica le varie forme che comprendono sia l'assistenza generica che specialistica, che quella ospedaliera e farmaceutica. Tale assistenza verrà erogata a favore di tutti gli iscritti indistintamente qualora tuttavia non usufruiscano già per altra attività professionale svolta o comunque nell'ambito familiare, di altro trattamento di malattia. Per gli iscritti indicati dal 1° comma dell'articolo 17 l'assistenza di malattia verrà estesa anche a favore dei familiari a carico, individuati in base alle norme del Testo unico degli assegni familiari.

Gli articoli 13, 14 e 15 si riferiscono al patrimonio della Cassa, il quale risulterà costituito, oltre che dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti alla Cassa stessa e dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti, anche dai beni costituenti il patrimonio della esistente Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (*Sportass*) che verrà assorbita dalla nuova Cassa.

Le fonti di finanziamento della Cassa sono stabilite nell'articolo 14 che addossa il relativo onere in linea principale a carico degli stessi iscritti e delle società ed associazioni sportive di appartenenza, mediante un contributo in percentuale da calcolarsi sull'ammontare dei compensi economici rispettivamente percepiti e corrisposti; ed inoltre a carico del C.O.N.I. che dovrà versare alla Cassa un contributo annuale pari all'ammontare delle quote ad esso spettanti sul tesseramento degli iscritti alle Federazioni aderenti, in analogia a quanto già avviene attualmente per il finanziamento della *Sportass* (onde nessun superiore aggravio viene previsto a danno dello stesso C.O.N.I.); ed infine a carico dello Stato la cui partecipazione finanziaria consisterà in un contributo calcolato in percentuale sul gettito annuale delle imposte sugli spettacoli sportivi, nonché della imposta unica sui concorsi pronostici.

L'intervento dello Stato, che riverserà nel settore una modesta aliquota del copioso gettito tributario incamerato per gli spettacoli sportivi e le attività connesse, assume una determinante importanza sociale per assicurare, nei limiti indicati, la tutela previdenziale, nonché la completa assistenza di malattia a favore di tutti quegli iscritti che praticano la disciplina sportiva senza ricavare da essa alcun utile economico ed ai quali pertanto non può essere addossato alcun onere contributivo diretto.

Il decreto presidenziale che sarà emanato per la disciplina delle prestazioni, conterrà anche la precisa indicazione della misura e delle norme di applicazione dei contributi posti a carico dei soggetti sopra indicati.

Gli organi amministrativi della Cassa ed i poteri ad essa attribuiti dalla legge sono specificatamente disciplinati negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. In particolare si ritiene opportuno rilevare che il presidente della Cassa viene eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti e che dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto. In caso di impedimento o di assenza può essere sostituito da un vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione, in base alla previsione dell'articolo 6, è composto di 15 membri in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali, degli iscritti alla Cassa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del C.O.N.I., nonché della stampa sportiva.

È prevista, inoltre, la costituzione di un Comitato esecutivo composto dal presidente e dal vice presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio di amministrazione per assicurare la continuità di funzionamento dell'attività della Cassa, nonché di un Collegio dei sindaci per l'esercizio delle funzioni di controllo stabilite dagli articoli 2403 e segg. del Codice civile, la cui presidenza è affidata ad un rappresentante della Corte dei conti ed i cui membri saranno designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, dalle Federazioni sportive e dagli iscritti alla Cassa.

\* \* \*

Onorevoli Colleghi; la presente proposta di legge — che ci onoriamo raccomandare alla attenzione dell'Assemblea — è stata ampiamente illustrata nelle finalità di impostazione concettuale e nella specifica disamina tecnica della articolazione, con molteplicità di dati ed elementi e con sincerità di tesi e di argomentazioni.

Gli scopi sono evidenti; e altrettanto individuati sono gli intenti sociali cui si tende pervenire; e tanto sugli uni che sugli altri vi deve essere — e non può non esserci — che l'accordo unanime, parlamentare ed extra-parlamentare.

La proposta di legge — come le altre due, alla stessa collegate, sulla struttura delle società sportive e sulla istituzione dell'« Ordine al merito dello sport » — costituisce il risultato di una attenta e scrupolosa opera di valutazione posta in essere da un gruppo di colleghi che perseguono la finalità di raccogliere ovunque il più ampio contributo di pensiero e di iniziativa alla specificazione tecnica di una legislazione — quale quella sportiva — che è sempre stata carente e la cui esigenza si pone oggi nella sua pressante indilazionabilità per corredare gli enti sportivi nazionali, di ausili legislativi, adeguati a provvedere con più definita forza cogente alle riforme di struttura, di ambiente e di costume, dagli enti stessi da tempo preannunciate e mature ormai per la più concreta delle realizzazioni.

Previdenza ed assistenza dunque, anche per gli atleti e per i tecnici dello sport, quale riconoscimento di diritti socialmente ormai acquisiti: è quanto si chiede all'Assemblea di rendere realtà fattiva e operante, a beneficio di una intera categoria che — per la passione che pone nella propria attività, e per i risultati positivi che, nel nome del Paese che rappresenta, ha sempre raggiunto — merita l'interessamento e la fiducia del Parlamento.



## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DELLA CASSA

##### ART. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli atleti ed i tecnici tesserati delle Federazioni sportive.

La Cassa ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

##### ART. 2.

La Cassa provvede, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione:

a) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti;

b) alla assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari.

##### ART. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa gli atleti di qualsiasi nazionalità tesserati delle Federazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano.

Sono ugualmente iscritti alla Cassa, i tecnici di qualsiasi nazionalità, parimenti tesserati, ai quali si estendono tutti gli obblighi e tutti i diritti derivanti dalla presente legge.

##### ART. 4.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei sindaci.

##### ART. 5.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo; rimane in carica fino a quando

dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dai Vice presidenti eletti, ugualmente per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto da quindici membri di cui:

1 in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano;

1 in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

1 in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

1 in rappresentanza del Ministero della sanità;

1 in rappresentanza del Ministero del tesoro;

7 in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali;

2 in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, di cui un atleta e un tecnico;

1 in rappresentanza della stampa sportiva, nominato dalla organizzazione di categoria.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci.

Il Direttore della Cassa interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il Presidente;

b) elegge il Comitato esecutivo;

c) nomina il Direttore della Cassa;

d) predispone il regolamento delle prestazioni di cui all'articolo 26;

e) predispone i bilanci, preventivi e consuntivi;

f) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

g) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 9 membri.

ART. 8.

Il Comitato esecutivo è composto: dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro membri eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Direttore della Cassa interviene alle riunioni del Comitato esecutivo con voto consultivo.

ART. 9.

Il Comitato esecutivo ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico della Cassa;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) delibera sulle domande di prestazioni di previdenza ed assistenza;

e) esamina le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

f) delibera su tutti gli argomenti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione.

ART. 10.

Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima, è ammesso ricorso, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del ricorso medesimo.

ART. 11.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante della Corte dei conti; da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un rappresentante del

Ministero del tesoro; da un rappresentante delle Federazioni sportive; da un rappresentante degli iscritti alla Cassa.

I Sindaci che eleggono nel loro seno il Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

#### ART. 12.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

- a) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili;
- b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
- c) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

### CAPO II.

#### PATRIMONIO

#### ART. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa;
- b) dai beni costituenti il patrimonio della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1952, n. 1451;
- c) dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti.

#### ART. 14.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono costituite:

- a) da tutti i beni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;
- b) da un contributo a carico dello Stato calcolato in percentuale sul gettito annuale delle imposte sugli spettacoli sportivi, nonché della imposta unica sui concorsi pronostici;
- c) da un contributo annuale a carico del Comitato olimpico nazionale italiano, pari all'ammontare delle quote ad esso spettanti sul tesseramento di tutti gli iscritti alle Federazioni aderenti;
- d) dai contributi a carico delle società ed associazioni sportive, da calcolarsi in percentuale sull'ammontare dei compensi corrisposti agli atleti ed ai tecnici ingaggiati;

e) dai contributi a carico degli iscritti, da calcolarsi in percentuale sui compensi da essi percepiti per l'attività sportiva svolta;

f) dai versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;

g) dai redditi del patrimonio;

h) da ogni altra eventuale entrata.

ART. 15.

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiariae o in titoli equipolenti alle cartelle fondiariae;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari.

CAPO III.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 16.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una:

a) pensione di vecchiaia;

b) pensione di invalidità;

nella misura e con le norme che verranno stabilite dall'apposito regolamento di cui all'articolo 26.

ART. 17.

Ha diritto ad usufruire del trattamento previsto dall'articolo 16 l'iscritto alla Cassa che svolga attività sportiva, agonistica o tecnica, con carattere di professionalità, percependo regolari remunerazioni per la partecipazione, diretta od indiretta, alle competizioni sportive.

Il coniuge superstite ed i figli minori dell'iscritto di cui al comma precedente hanno diritto a percepire una pensione di reversibilità secondo le condizioni che verranno successivamente stabilite dal regolamento di attuazione.

ART. 18.

All'iscritto per il quale non ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 17, primo comma, verrà corrisposto uno speciale assegno in caso di invalidità connessa con l'esercizio della at-

tività sportiva suddetta che determini una riduzione a meno della metà della capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Tale assegno non è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

ART. 19.

L'iscritto di cui all'articolo 17, primo comma, qualora cessi il suo rapporto di affiliazione ad una delle Federazioni sportive, è ammesso al versamento di contributi volontari per raggiungere i requisiti minimi occorrenti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di invalidità.

CAPO IV.

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA  
PER MALATTIA.

ART. 20.

All'iscritto alla Cassa, che non usufruisca già, per altra attività professionale svolta o comunque nell'ambito familiare, di un trattamento di malattia, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza sanitaria generica;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ospedaliera;
- d) assistenza farmaceutica;
- e) assistenza ostetrica.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno stabilite dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 26 della presente legge.

ART. 21.

L'assistenza di malattia prevista dall'articolo precedente è estesa anche a favore dei familiari a carico degli iscritti di cui all'articolo 17, primo comma.

Per l'individuazione dei familiari a carico troveranno applicazione i criteri fissati dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

ART. 22.

Per provvedere al trattamento di assistenza malattia è assegnato ogni anno, il 40 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nelle lettere b), c), d), e), dell'articolo 14.

## CAPO V.

## GESTIONE FINANZIARIA

## ART. 23.

L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predisporrà entro il primo trimestre di ogni anno il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è trasmesso al Collegio dei sindaci che deve restituirlo nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Consiglio di amministrazione stesso, il bilancio deve essere depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## CAPO VI.

## DISPOSIZIONI FINALI.

## ART. 24.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

## ART. 25.

Le disposizioni di cui al regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1952, n. 1451, sono abrogate.

## ART. 26.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro un anno dalla entrata in vigore della legge il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre il regolamento di attuazione della

Cassa, dal quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

*a)* la misura e le norme di applicazione dei contributi previsti dalle lettere *b)*, *d)*, *e)*, dell'articolo 14;

*b)* l'età del pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione;

*c)* le condizioni relative al riconoscimento della pensione e dell'assegno di invalidità, nonché quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione al coniuge superstite ed ai figli minori;

*d)* le modalità, i limiti e le condizioni per la concessione delle prestazioni assicurative di malattia.

Il regolamento di attuazione sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.